

RAPPORTO  
della Commissione della Gestione  
sulla mozione Visani del 20 ottobre 1952 circa l'applicazione  
della legge del 22 maggio 1950 sul limite di età  
dei dipendenti dello Stato

(del 29 gennaio 1954)

Come è noto, la legge 22 maggio 1950 stabilisce che, con lo scadere del 65mo anno di età, il dipendente dello Stato cessa d'essere vincolato contrattualmente, sia egli nominato in pianta stabile, sia egli al beneficio di un incarico straordinario, indipendentemente dalla posizione nella quale egli si trova di fronte alla Cassa pensioni ed alle altre istituzioni di previdenza.

Se il dipendente dello Stato è entrato in servizio in età normale, il suo trapasso dall'impiego allo stato di quiescenza, avviene, dal punto di vista economico, in condizioni sopportabili: se, invece, egli è stato ammesso al servizio dello Stato già in età avanzata, le diverse istituzioni di previdenza o non giocano affatto in suo confronto, o giocano in modo molto limitato. Ne consegue che l'abbandono forzato dell'impiego in seguito al raggiungimento del limite di età, mette questi impiegati di fronte ad una situazione di disagio veramente disastrosa.

Bisogna convincersi che l'ammissione all'impiego statale in età avanzata, è sempre un errore per ragioni ovvie e che quindi alcuni casi contemplati dalla mozione Visani non si sarebbero verificati con tutte le loro conseguenze, se detta ammissione non avesse avuto luogo. Siamo quindi di fronte ad atti discutibili da parte dello Stato, che cedendo ad insistenze di ogni genere, dimenticò l'interesse superiore del Cantone per favorire personalmente individui che forse erano anche meritevoli, ma che non avrebbero mai potuto entrare in linea di conto per un impiego. Una stretta disciplina in questo campo delle ammissioni agli impieghi eviterà il crearsi di situazioni dolorose in avvenire, come quelle delle quali dobbiamo occuparsi.

Ma bisogna pure ammettere che per certi impieghi nei gradi superiori, si presenta di frequente il caso di dovere, per forza, ricorrere a personale non più giovane, se pure si vuole fare acquisto di elementi assolutamente qualificati.

Ed allora abbiamo due situazioni assolutamente diverse e che non possono essere risolte con le stesse misure. Comunque i pochi casi che cadono sotto la seconda categoria, possono, dal punto di vista della previdenza, essere risolti più facilmente. Quindi i casi più dolorosi restano pur sempre i primi.

Dopo la seconda guerra mondiale alcuni naufraghi della vita si ricordarono in extremis dell'esistenza di un'ultima tavola di salvezza, costituita dall'eventuale impiego statale e si diedero quindi d'attorno per conseguirlo, mettendo in campo soprattutto momenti di commiserazione. E divennero così dipendenti dello Stato. Ma giunto il limite di età, eccoli di nuovo di fronte alla prospettiva di perdere l'impiego col relativo emolumento, ciò che significava di nuovo la miseria. Che fare?

Si rivolsero al buon Visani perchè rifacesse in loro favore il miracolo di metterli al coperto dall'indigenza, diventata inevitabile con l'abbandono forzato dell'impiego. E l'on. Visani, posto di fronte al problema della quadratura del cerchio, escogitò ogni possibile rimedio per fronteggiare la nuova situazione. Infine, dopo di avere pontato non poco, venne nella determinazione di presentare la mozione della quale oggi stiamo occupandoci, dopo che la stessa è già



stata oggetto di serio esame da parte del Consiglio di Stato. L'on. Visani chiede che si abbiano a proporre al Gran Consiglio provvedimenti idonei, cioè *indennità od occupazione temporanea*, per evitare che questi dipendenti statali, licenziati per limite di età, abbiano a cadere nelle strettezze economiche e nella indigenza. All'on. Visani è stato dato il modo di motivare davanti alla Commissione della Gestione la sua mozione.

Il Consiglio di Stato, con suo messaggio n. 423 del 22 maggio 1952, propone di respingere la mozione.

La vostra Commissione riconosce, in linea generale, ad ogni cittadino il diritto ad una esistenza decorosa nello Stato democratico. Ed è appunto a questo che tendono tutte le istituzioni di previdenza, create nell'ambito di una politica sociale larga e lungimirante. La vostra Commissione è pure dell'opinione che, quando in casi singoli, dette istituzioni non possono, per cause diverse, esplicare in pieno i loro benefici effetti, gli enti pubblici siano pronti ad intervenire, anche con provvedimenti eccezionali, per impedire che il cittadino cada nell'indigenza. Ed è giusto riconoscere che gli Enti pubblici in generale effettivamente intervengono o attraverso l'assistenza pubblica, o mettendo in moto, in favore del bisognoso, tutto quel complesso di istituzioni di beneficenza e di assistenza del quale dispone ampiamente il nostro Paese. Perciò la vostra Commissione è del parere che anche in casi, come quelli dei quali dobbiamo oggi occuparci, l'aiuto sia pronto, efficace e discreto, per impedire che un cittadino qualsiasi, sia egli stato alle dipendenze dello Stato o no, abbia a cadere nel bisogno. E' la vostra Commissione non è contraria a che lo Stato abbia presenti specialmente i bisogni dei suoi vecchi dipendenti. Ci troviamo così nella normalità, dettata dallo spirito e dalla lettera delle nostre istituzioni democratiche, le quali mai, e in nessun caso, possono tollerare che il cittadino svizzero cada nell'indigenza.

Ciò premesso si pone il problema se, oltre le istituzioni già esistenti e che devono funzionare in pieno, altre misure eccezionali debbano essere decretate per venire incontro in modo speciale ai casi lamentati.

Ammessa per principio la possibilità di provvedere in ogni caso, non si vede l'opportunità di creare norme speciali, le quali, partendo da presupposti errati, vengano a turbare la giurisprudenza in materia, tanto più quando si sa che i casi lamentati, in avvenire non potranno più ripresentarsi, se lo Stato si atterra al criterio giusto di non ammettere al suo servizio persone che escono dalla normalità per ragioni di età o altro. La norma deve essere quella che nessuno può essere ammesso al servizio dello Stato se non assolve tutti i requisiti che sono imposti per poter essere ammesso alla Cassa pensioni.

Per queste considerazioni la Commissione della Gestione, aderendo alla proposta del Consiglio di Stato, invita il Gran Consiglio a respingere la mozione dell'on. Visani, ritenuto sempre che lo Stato, conscio di un suo dovere primordiale, provveda, come deve provvedere per ogni altro cittadino, a mettere al coperto dall'indigenza specialmente i suoi vecchi servitori.

*Per la Commissione della Gestione :*  
Zeli, relatore  
Fedele — Ghisletta — Jolli — Tatti  
— Verda A.